



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 81/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23871** del registro di segreteria, proposto da:

S. S. nato a omissis il omissis residente in omissis via omissis, omissis C.F.: omissis ed elettivamente domiciliato in Cittanova via T. Edison, 8 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Mesiti C.F.: MSTDNC61A10E968O, indirizzo di posta elettronica certificata domenico.mesiti@coapalmi.legalmail.it, fax n. 0966/654071 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv.

Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante

dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li

22/03/2024, rep. 37875, elettivamente domiciliati in

Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede

Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 19.12.2023 il ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di dichiarare il diritto "*ad avere costituita la posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS ex INPDAP per il lavoro svolto alle dipendenze del Comune di omissis dal 03.07.2000 al 31.12.2012 nonché dal 01.01.2013 al 30.12.2014 e sulla base di una retribuzione mensile correlata a quella corrisposta al ricorrente nell'indicato periodo, ovvero, corrispondente a quella dovuta agli operatori operai categoria A del CCNL Comparto funzioni locali succedutisi nel tempo dal 2000 al 2014*", con condanna dell'Istituto a costituire presso il fondo lavoratori dipendenti ex INPDAP a favore del ricorrente una posizione assicurativa per il periodo e nella misura indicati; con vittoria di spese da attribuire al difensore anticipatario.

In via istruttoria chiedeva prova testimoniale.

A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva di lavorare alle dipendenze del Comune di omissis, quale custode

della Villa Comunale inquadrato nella categoria A e profilo professionale Operatore operaio, con inizio dal 03.07.2000, originariamente come Lavoratore Socialmente utile e rimasto tale fino al 30.12.2014.

In particolare, rappresentava che il progetto di lavoro prevedeva lo svolgimento di 80 ore mensili suddivisi in cinque giorni a settimana, pari a 4 ore giornaliere, specificando altresì che nei periodi di settembre 2013 e dal febbraio 2014 al gennaio 2015 aveva svolto la sua attività lavorativa per trentasei ore settimanali e l'orario eccedente (corrispondente a 16 ore settimanali in più) era stato retribuito dal Comune con la causale, indicata in busta paga, "*Integrazione regionale LSU – LPU*".

Pertanto, richiama le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa come custode (esecuzione degli ordini impartiti dal Comandante della Polizia Municipale, Ufficio dal quale dipende; due turni di lavoro, mattutino e pomeridiano, svolti, per le medesime incombenze dal ricorrente, nel periodo in cui era inquadrato come lavoratore socialmente utile, e da altro lavoratore dipendente del Comune di omissis regolarmente assunto, turni di servizio comunicati con cadenza giornaliera prima e settimanale dopo; turni pomeridiani estivi più lunghi) e le mansioni assegnate (aprire e chiudere i cancelli del giardino pubblico negli orari stabiliti; controllo e sorveglianza dell'area per il rispetto delle norme di tutela del pubblico giardino).

Il ricorrente, dunque, lamenta che tali mansioni siano da ricomprendere nella declaratoria della categoria A, profilo professionale Operatore Operaio del CCNL Comparto funzioni Enti Locali ed in particolare dei CCNL 1998- 2001, CCNL 2002-2006 e CCNL 2006-2009, mentre dall'estratto contributivo del ricorrente presso l'INPS risulta che tutti i periodi di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze del Comune di omissis nel periodo dal 03.07.2000 fino al 30.12.2014 sono stati accreditati come sussidio di disoccupazione e non come lavoro subordinato e, di conseguenza, non risultano indicati ed accreditati i relativi contributi previdenziali come lavoratore subordinato.

In punto di diritto il ricorrente richiamava gli orientamenti giurisprudenziali sui requisiti del rapporto di lavoro subordinato, anche con riferimento all'inefficacia, in relazione rispettivamente all'obbligazione previdenziale ed all'obbligazione contributiva in capo all'INPS, dell'eventuale nullità o annullamento del contratto di lavoro per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e ai sensi dell'art. 2126, comma 2, c.c. il relativo diritto alla retribuzione; norma che *“riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una P.A. compresa tra quelle di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, salvo il caso in cui l'attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona”* (Cassazione civile, sez. lav., 20 gennaio 2016, n. 991).

Il ricorrente indicava, poi, il triplice rapporto giuridico derivante dallo svolgimento di attività lavorativa (quello lavorativo lavoratore-datore, quello contributivo datore-ente previdenziale e quello previdenziale lavoratore-ente previdenziale) e le relative obbligazioni e richiamava l'art. 27 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e l'art. 31 comma 1 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 5 dicembre 1997 (*“le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati”*) e il principio di “automaticità delle prestazioni”.

Specificava il ricorrente poi che *“la costituzione di una regolare posizione assicurativa costituisce di per sé un diritto, autonomamente azionabile a prescindere dalla richiesta attuale di una prestazione previdenziale”* (Cassazione civile, sez. lav. 04 maggio 2002 n. 6409; Cass. 30 gennaio 1985 n. 636 cit.; Cass. 04 dicembre 2002 n. 17223 cit.; Cass. 20 aprile 2002 n. 5767) sul presupposto che *“già prima del pensionamento il lavoratore possa far valere la computabilità, nella sua posizione assicurativa, dei contributi dovuti ma omessi”*. (Cassazione civile, sez. lav. 04 maggio 2002 n. 6409 e Corte Costituzionale 05 dicembre 1997 n. 374), salva l'intervenuta prescrizione del diritto.

Pertanto, il ricorso concludeva per il diritto del ricorrente alla retribuzione per l'indicato periodo e, per quel che qui interessa, ad avere costituita la posizione contributiva presso l'INPS ex

INPDAP gestione dipendenti pubblici, richiamando la giurisdizione della Corte dei conti la materia delle pensioni dei pubblici dipendenti, R.D. n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 nella quale vanno ricomprese tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto. (Ex pluribus Cass. SS.UU., 15 novembre 2018, n. 29395; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33661; Cass. SS.UU. 13/05/2021 n. 12903).

2. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza veniva notificato all'Inps in data 27.12.2023 a mezzo pec.

3. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria del 3.5.2024 ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in quanto il ricorrente – rappresentando di essere ancora in servizio e di rivendicare prestazioni afferenti al (presunto) rapporto pregresso di lavoro – avrebbe dovuto adire il Tribunale Ordinario, Giudice del Lavoro.

Sempre in via preliminare eccepiva, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. che con ricorso depositato l'1/10/2015, il ricorrente aveva proposto dinanzi al Tribunale di omissis apposito giudizio (RG n. 2077/2015, doc. 2) avente ad oggetto richiesta di accertare e dichiarare il possesso dei requisiti di legge per ottenere la condanna dell'INPS all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.lgs 468/97 e successive integrazioni dal 4.1.99, in riferimento al periodo dal

03.07.2000 fino al 30.12.2014 in cui era stato lavoratore di pubblica utilità presso il Comune di omissis e, con sentenza n. 681/2017 del 3/5/2017 (doc. 3), il Giudice accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto dello S. all'accreditamento dei contributi figurativi per come richiesto, con l'effetto che, l'intero periodo di cui oggi si chiede accreditarsi ulteriori, diversi, contributi, in forza di un supposto diverso rapporto rispetto a quello dichiarato ed accertato dinanzi al giudice ordinario, incontra il limite della cosa giudicata.

In subordine, quanto alla domanda di accertare e dichiarare che il diritto alla relativa contribuzione, l'Inps indicava che trattandosi di lavoro pubblico l'eventuale svolgimento di mansioni di fatto potrebbe giustificare esclusivamente un compenso economico, da parte del datore di lavoro, ove spettante, ma nulla di rilevante ai fini pensionistici giacché, a tali fini, rilevano solo le qualifiche giuridicamente acquisite con le forme regolari del pubblico impiego e, dunque, l'azione proposta sarebbe inammissibile.

Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda poiché la pretesa modifica dell'inquadramento, che rientra a pieno titolo nella sfera cognitiva del rapporto di servizio e la verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione di appartenenza, afferente alla determinazione della posizione giuridica del ricorrente, è prioritaria rispetto all'incidenza che la stessa ha in via riflessa sul rapporto contributivo/previdenziale e l'Inps può

solo evidenziare quanto risultante in favore del dipendente e confluire nell'estratto contributivo a nome dello stesso con riferimento alle annualità oggetto di causa nonché quanto risultante dalla posizione assicurativa del medesimo per come certificato dall'ente datore di lavoro; in tal senso, il ricorrente introduce una domanda giudiziale che mira ad ottenere l'accertamento relativo allo svolgimento di mansioni diverse da quelle attribuitegli che sono frutto di accordi tra le parti (cui l'Istituto previdenziale è completamente estraneo) e che si pretende accertarsi dal giudice delle pensioni (sia pure al dichiarato fine del riconoscimento della maggiorazione contributiva), il quale però non può accertare e dichiarare le mansioni svolte dal lavoratore, né stabilire la legittimità dei provvedimenti afferenti la posizione giuridica attestata dall'Amministrazione, potendo solo verificare se la legge pensionistica sia stata correttamente applicata.

La Corte, secondo la prospettazione dell'Inps potrebbe pronunciarsi su questioni attinenti al rapporto lavorativo, ove esse costituiscano un mero presupposto logico-giuridico (ma strutturalmente separato) del fatto costitutivo della pretesa; viceversa, ove le stesse costituiscano elemento fondante per il successivo riconoscimento ai fini pensionistici, non vi sarebbe luogo per un accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c., ma solo per un accertamento con efficacia di giudicato (Cass. 95/2645, 99/462, Corte conti Campania 966/2004).

Quindi l'Inps eccepiva la carenza di legittimazione passiva, non avendo mai avuto nessuna ingerenza nel rapporto lavoristico del ricorrente, né alcuna variazione potrebbe apportare ai dati giuridici amministrativi per come trasmessi a suo tempo dall'Ente di appartenenza e indicava che il rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il Comune di omissis non sarebbe di lavoro subordinato, ma per lo svolgimento di un progetto di Pubblica Utilità di cui al Dlgs 280 del 7.8.1997, la cui procedura attuativa è stata gestita direttamente dal Ministero del lavoro e dai suoi uffici periferici, mentre all'Inps è stato affidato soltanto il compito di procedere all'erogazione del sussidio agli aventi titolo.

Inoltre, la sentenza, eseguita tempestivamente dall'Inps, è passata in giudicato e non potrebbe, quindi, il ricorrente riqualificare oggi come rapporto di lavoro subordinato, con correlata pretesa di attribuzione di contributi da lavoro, ciò che, per come giudizialmente accertato, è stata un'attività svolta all'interno di un progetto di pubblica utilità per la quale ha già ottenuto l'accreditamento della contribuzione figurativa, ed ogni la pretesa vantata nei confronti dell'Ente è inammissibile/infondata, oltre che prescritta, ex l'art. 55 R.D.L. n. 1827/35.

Inoltre, eccepiva la mancanza di prova in ordine all'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro e/o versamento della contribuzione relativa ai periodi di lavoro di cui è causa.

Pertanto, l'Inps concludeva chiedendo in via pregiudiziale dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del Tribunale Ordinario e in subordine l'inammissibilità del ricorso per le ragioni addotte e/o la carenza di legittimazione passiva dell'Inps e, nel merito, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

5. All'udienza del 16 maggio 2024 è comparso per il ricorrente l'Avv. Mesiti il quale, preliminarmente, precisava che il richiamo all'Asp del ricorso è un refuso, essendo il ricorrente stato dipendente del comune di omissis.

Nel merito, quanto al giudicato, riferiva che la richiamata sentenza riguarda la sola riqualificazione della prestazione e la parametrizzazione del Lavoro socialmente utile al Lavoro di pubblica utilità e richiamava la giurisprudenza sul diritto alla giusta posizione contributiva e la proroga al 31.12.2024 della Legge Finanziaria del termine per la regolarizzazione della contribuzione da parte degli enti. Si riportava per il resto al ricorso e alle memorie prodotte e insisteva nelle richieste del ricorso, comprese quelle istruttorie.

L'avv. Battaglia per l'Inps precisava che il principio richiamato della Cassazione non è rivolto all'Istituto per quanto riguarda la regolarizzazione contributiva, che è posta invece in capo all'Ente e ribadiva l'eccezione di carenza di giurisdizione e sul giudicato richiamava la sentenza che ha assimilato il lavoro

di pubblica utilità al lavoro socialmente utile, in particolare nel riconoscimento della contribuzione figurativa, che è stata già riconosciuta al ricorrente. Si riportava, per il resto alle proprie memorie di costituzione e difensive.

L'avv. Mesiti, in replica, precisava che nell'odierno giudizio si chiede il riconoscimento dello statuto di lavoratore subordinato.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

6. La questione oggetto del presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente ad avere costituita la posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS per il lavoro svolto alle dipendenze del Comune di omissis dal 03.07.2000 al 31.12.2012 nonché dal 01.01.2013 al 30.12.2014.

Rispetto a tale domanda viene in rilievo, in via pregiudiziale e nel rito, l'eccezione del difetto di giurisdizione avanzata dall'Istituto previdenziale, posto che tale profilo è preliminare all'esame del ricorso.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno ritenuto che *“la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste in ordine a tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, pure in ordine a quelle ad esse funzionali, ma pur sempre a condizione che tanto non implichi, per essere intrapresa la*

controversia dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell'insorgenza, dipendente dal riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie; nella quale ultima evenienza invece la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego in essere, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto o connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 19/06/2017, n. 15058; conforme, Cass. Sez. U, sentenza n. 16168 del 2011; Sezioni Unite ordinanza 19 gennaio 2021 n. 784 secondo cui la controversia che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti).

In altri termini, affinché vi sia giurisdizione della Corte dei conti, è necessario che l'accertamento vi sia senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro e concerna unicamente il diritto a pensione.

*Nel caso in esame, invece, il *petitum* sostanziale del giudizio è una pretesa che fa diretto riferimento a fatti presupposti al trattamento pensionistico, poiché il ricorrente chiede espressamente l'accertamento di un rapporto di lavoro e la sua qualificazione (in disparte la questione che in sede di costituzione l'Inps ha indicato che tale qualificazione già vi*

sarebbe in forza di un giudicato a cui l'ente ha dato applicazione).

Ebbene, la giurisprudenza consolidata in tema di riparto tra plessi giurisdizionali (Cass. SS.UU. n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006, n. 12722/2005) afferma che nella giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, *“sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale. In tali controversie la Corte dei Conti ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego, relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità' neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego. La giurisdizione della Corte dei conti infatti ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico - che l'ente pubblico datore di lavoro deve necessariamente comunicare all'ente previdenziale - viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all'unico scopo di*

accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei conti. Non si tratta dunque, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, di esaminare neppure in via incidentale la legittimità di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell'impiegato e quindi relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorché di questo costituiscano l'atto finale ed il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione...Va quindi affermato il principio per cui "La Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 8/4/2010, n. 8324).

Il ricorrente nel caso in esame chiede dunque di accertare e dichiarare lo svolgimento, e la relativa qualificazione, di una prestazione lavorativa dipendente, da provare anche a mezzo di testimoni e, pertanto, il presupposto alla base delle pretese

svolte in questa sede dal ricorrente è costituito dall'accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro (peraltro senza aver nemmeno citato in giudizio l'asserito datore di lavoro). Questioni, queste, che costituiscono un *prius* logico imprescindibile per la valutazione della misura della pensione lamentata (cfr. Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello Sentenza n. 296/2018; cfr. Sez. Giur. Calabria, n. 209/2022). Ne consegue, pertanto, la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge (art. 17 c.g.c.) per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

7. Si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31 comma 3° c.g.c., atteso che il giudizio è stato definito decidendo soltanto questioni pregiudiziali e la peculiarità della materia in questione con il relativo riparto tra i distinti plessi giurisdizionali.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da S. S. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*:

- Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del

Giudice Ordinario;

- Spese compensate.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 maggio
2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 17/05/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni